



Cinema italiano: la scomparsa

C'è un problema che è allo stesso tempo annoso e sottovalutato: tra i tanti drammi del cinema italiano c'è anche quello della sua "scomparsa".

Tempo fa il Sole 24 ore ha affrontato la questione della decomposizione dei negativi con un articolo che fotografa (sic!) impietosamente la situazione: dei 21 mila film prodotti in Italia dall'invenzione del cinema a oggi, quasi tutte le pellicole del periodo del muto sono fisicamente scomparse, e il resto si avvia allo stesso destino; sarebbero necessari quindi – secondo il quotidiano - interventi di recupero e conservazione dei negativi raccolti dalla Cineteca nazionale.

Ma il cinema italiano sta scomparendo anche da un altro punto di vista.

Il punto è: chi può utilizzare, e a quali fini, i materiali conservati dalla Cineteca nazionale? La nostra legge prevede che quei materiali possono essere utilizzati a scopo didattico.

Ma se qualcuno - una istituzione statale o lo stesso autore - volesse utilizzare quei materiali per diffondere la cultura italiana nel mondo, come avviene comunemente con i beni archeologici e le opere d'arte, non potrebbe farlo.

Un caso per tutti: Francesco Rosi non può più avere notizie, neanche notizie, di alcuni suoi film, perché sono proprietà di una fantomatica società di Hong Kong che non mette a disposizione i diritti e che teoricamente può fare ciò che vuole di quei film, perfino distruggerne il negativo. E mentre c'è una mappatura sistematica dei beni culturali, non esiste nemmeno una mappatura aggiornata dei diritti di utilizzazione dei film italiani, essendo l'obbligo di iscrizione al pubblico registro tenuto dalla Siae di recente istituzione.

I bronzi di Riace sono di proprietà dello stato, e quindi possono circolare per il mondo ed essere esposti e fruiti, mentre il cinema no, perché mentre la copia fisica giace alla Cineteca, i diritti di utilizzazione del film possono essere finiti in capo a chiunque. E di fatto i diritti di utilizzazione dei film che costituiscono la storia del nostro cinema sono per la quasi totalità di proprietà di società straniere, e nessuno quindi può utilizzarli, né per fini di promozione culturale, né tanto meno per fini commerciali.

Esistono però nuove forme di diffusione che stanno cambiando radicalmente, potenziandole, le modalità di circolazione del cinema; tra cui ormai tutti conosciamo il DVD, un disco che può contenere un filmato, con più colonne dialoghi in lingue diverse, e una serie di sottotitoli.

A questo punto delle istituzioni illuminate (attraverso la creazione di un consorzio pubblico-privato in cui i nostri detentori dei diritti potrebbero confluire) potrebbero voler decidere di finanziare l'operazione della messa su supporto planetario del nostro cinema, doverosamente doppiato quanto meno in inglese e spagnolo, e la sua commercializzazione.

Ma, e qui sta il problema, anche se si decidesse di avviare questa politica, ci si dovrebbe arrestare subito. Perché per gran parte i diritti sul nostro cinema non sono più disponibili né per lo Stato, né per l'industria italiana.

Riteniamo quindi estremamente urgente che le istituzioni si sensibilizzino a questo problema e comincino a trattare il film esattamente come gli altri beni culturali, a considerare e quindi a tutelare "8 e mezzo" al pari dei bronzi di Riace.

I diritti di utilizzazione per il mercato planetario di gran parte dei film italiani devono essere recuperati e gestiti in senso commerciale con una non disprezzabile ricaduta sul piano dell'interesse collettivo e cioè quello della circolazione della cultura.

bozza di progetto di legge*



Norme per la tutela del patrimonio cinematografico nazionale e disposizioni per l'incentivazione della sua distribuzione e diffusione

Art.1

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può acquistare i diritti di utilizzazione, nonché i relativi materiali, delle opere cinematografiche e assimilate nazionali che siano definite di particolare rilevanza culturale. Ha altresì il diritto di prelazione nell'acquisto dei diritti sulle opere cinematografiche e assimilate nazionali prodotte con il contributo del Dipartimento dello Spettacolo, nonché nell'acquisto dei relativi materiali. Le opere così acquisite non sono più alienabili e vanno a far parte del patrimonio cinematografico nazionale.

Art.2

1. L'acquisizione dei diritti delle opere di cui al precedente articolo, la loro amministrazione e la verifica sulla loro gestione sono affidate alla Siae.

Al termine di ogni anno solare il costituito Ufficio diritti cinema della Siae presenta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un bilancio e un rendiconto dettagliato sulle acquisizioni e sulla gestione delle stesse.

2. Tutti i materiali relativi alle opere acquistate sono affidati alla Cineteca nazionale, che provvede al loro restauro, mantenimento, digitalizzazione e archiviazione;

3. La Cineteca nazionale, a richiesta dell'Ufficio diritti cinema della Siae, mette gli stessi materiali a disposizione dell'Istituto Luce, di Italiacinema o di altra società specializzata che provvedono:

- alle lavorazioni necessarie per la loro utilizzazione;
- alla loro promozione;
- alla loro distribuzione e diffusione in ogni forma e modo.

Art.3

È costituita presso il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali una Commissione di Esperti nominata dal Ministro scelti anche tra gli autori e i critici cinematografici. La Commissione ha il compito di selezionare le opere di particolare rilevanza culturale o spettacolare, tra quelle definite all'art.1, che vanno a costituire il patrimonio cinematografico nazionale.

I titoli delle opere così selezionate vengono resi noti mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

Art.4

1. Chiunque sia in possesso dei diritti di utilizzazione o di negativi o copia dei materiali di opere cinematografiche o di parte di esse, tra quelle indicate all'art.3, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio diritti cinema della Siae.

2. Trascorso un anno dalla pubblicazione nei modi indicati all'art. 3, ove non siano pervenute denunce di titolarità dei diritti di film compresi in elenco, nonché dei relativi materiali, ove



disponibili, ogni diritto di utilizzazione su tali film, nonché sui relativi materiali, è trasferito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

3. Fermo restando quanto stabilito all'art. 17, comma 2 lettera a), della legge 30 marzo 1998, n. 88 e all'art. 65 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, i negativi originali delle opere selezionate nei modi stabiliti dall'art.3, o le loro copie, in mancanza dei primi, non possono uscire dal territorio nazionale.

Art.5

(Copertura finanziaria)

1. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo speciale per l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche di particolare interesse culturale.

Il Fondo è assegnato all'Ufficio diritti cinema della Siae per:

- a) provvedere al proprio funzionamento;
- b) acquistare i diritti e i materiali di cui all'art.1;
- c) provvedere alle competenze relative ai contratti di servizio stipulati con l'Istituto Luce o con terzi soggetti, per quanto stabilito all'art.2 commi 2 e 3;
- d) incentivare, in accordo con Italiacinema o con terzi soggetti, la promozione, la distribuzione e la diffusione del patrimonio cinematografico in Italia e all'estero.

2. Il Fondo è composto dal 15 per cento annuo dei proventi generati per effetto dell'art.3 comma 2 lett. b) della legge n. 93 del 1992, nonché dal 3 per cento del Fondo unico dello spettacolo.

3. Gli utili generati dall'esercizio del patrimonio cinematografico nazionale ad opera dell'Istituto Luce o di terzi soggetti sono da questi versati, al netto delle provvigioni spettanti alla Siae, nel Fondo speciale nella misura stabilita dal contratto di servizio.

4. Entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali il Regolamento relativo al funzionamento della presente legge.

Art.6

(Sanzioni)

(Le sanzioni da definire potrebbero essere simili a quelle fissate dalla normativa sulla circolazione delle opere d'arte).

- La norma andrebbe a completare il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352"